



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 gennaio 2008  
(OR. fr)**

**13154/1/07  
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/006 (CNS)**

**PECHE 272**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** relativo alla conclusione  
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità  
europea e la Repubblica del Madagascar

---

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato  
nel settore della pesca  
tra la Comunità europea  
e la Repubblica del Madagascar**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Madagascar.
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento\*.

---

\* Per il testo dell'accordo vedi GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.

*Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca	Tipo di peschereccio	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca del tonno	Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	23
		Francia	19
		Italia	1
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT	Spagna	25
		Francia	13
		Portogallo	7
		Regno Unito	5
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT	Francia	26
Pesca demersale	Pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità	Francia	5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare<sup>1</sup>.

### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.